



Dossier  
Rifiuti

MUD 2017  
Guida alla compilazione

di Pierpaolo Masciocchi

Marzo 2017

## Sommario

1. Premessa .....	2
2. Scheda anagrafica .....	4
3. Comunicazione Rifiuti .....	5
4. Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea .....	8
5. Comunicazione rifiuti urbani e assimilati .....	9
6. Comunicazione Veicoli fuori uso .....	10
7. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche .....	11
8. Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi .....	12
9. Comunicazione imballaggi – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio .....	13
10. Comunicazione Gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche .....	15
11. Coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti .....	18
12. Sistema sanzionatorio .....	20

# 1. Premessa

L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, n. 101, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti da parte del nuovo concessionario e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.

L'articolo 189, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi costituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

In assenza di modifiche di legge il MUD da presentare entro il 30 aprile 2017, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 97 alla Gazzetta ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014, e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

**La scadenza formale è il 30 aprile 2017: essendo tuttavia un giorno festivo, la scadenza è, per legge, prorogata al primo giorno seguente non festivo, ovvero al 2 maggio.**

Dal punto di vista dei soggetti obbligati e delle categorie dei materiali da dichiarare il nuovo Dpcm conferma quanto già previsto per la comunicazione dello scorso anno, così come confermate sono le sei categorie di beni oggetto di comunicazione: «rifiuti», «veicoli fuori uso», «imballaggi», «Rae», «rifiuti urbani», «Aee».

Permane la «Scheda materiali» già prevista dal Dpcm 17 dicembre 2014 per dichiarare le eventuali quantità di «materiali secondari» generati ex articolo 184-ter del dlgs 152/2006, quali beni che hanno cessato di essere rifiuti all'esito delle procedure tecniche e burocratiche di recupero previste dalle regole sull'*end of waste*.

Il provvedimento precisa che le seguenti Comunicazioni devono essere presentate esclusivamente via telematica:

- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli fuori uso;
- Comunicazione Imballaggi, sia Sezione Consorzi che Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

La spedizione telematica alle Camere di commercio deve essere effettuata tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it).

In Allegato 3 al decreto è riportato il modello di raccolta dei dati che devono essere trasmessi via telematica: tale modello non può essere utilizzato per la compilazione e presentazione. Il dichiarante deve spedire un file organizzato secondo le specifiche riportate in Allegato 4 al DPCM.

I soggetti dichiaranti che intendono, o che devono avvalersi di questa modalità di invio, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Carta Nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

Le associazioni di categoria e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili

della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

Per spedire via telematica è necessario:

- essere registrati al sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it);
- disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.

I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente con carta di credito o con Telemaco Pay.

Si ricorda inoltre che:

- la Comunicazione Rifiuti Urbani assimilati e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it);
- la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it).

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 27 dicembre 2014 contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle Comunicazioni entro il 30 aprile 2015, con riferimento all'anno 2014, da parte dei soggetti interessati, immutati rispetto al 2014, che sono così individuati:

1. **Comunicazione Rifiuti speciali**

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;

- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

2. **Comunicazione Veicoli Fuori Uso**

- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. **Comunicazione Imballaggi**

- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152

4. **Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**

- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. **Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione**

- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. **Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**

- produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento

## 2. Scheda anagrafica

### Chi sono i soggetti tenuti

La Scheda Anagrafica va compilata da ogni soggetto tenuto alla presentazione della Comunicazione MUD per fornire le informazioni che consentono di identificare il soggetto dichiarante. Fanno eccezione:

- i soggetti che presentano la Comunicazione semplificata (ovvero soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti che sono tenuti a dichiarare nel MUD e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali
- i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche per i quali le informazioni anagrafiche vengono comunicate dalla Camera di commercio attraverso l'interconnessione telematica diretta con il Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento del sistema di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere

Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016

### Come va compilata

La Sezione deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM 17/12/2014.

### Come va trasmessa alla Camera di commercio

La Sezione anagrafica, accompagnata dalle Comunicazioni, ed all'interno di queste dalle Schede e dai Moduli, inerenti la propria attività deve essere presentata alla Camera di commercio competente per territorio esclusivamente via telematica. Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante.

### Scadenza

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### Diritto di Segreteria

I diritti di segreteria per la trasmissione telematica sono pari a 10,00 € Il diritto di segreteria può essere corrisposto trattandosi di spedizione telematica, con carta di credito o avvalendosi del servizio fornito da Telemaco Pay. Nel caso il dichiarante debba presentare più di una Comunicazione via telematica (p.es. Rifiuti e Veicoli fuori uso) parte di un unico MUD, l'importo è sempre di 10,00 €

## 3. Comunicazione Rifiuti

### Chi sono i soggetti tenuti

L'obbligo riguarda:

1. produttori iniziali di rifiuti
  - Pericolosi
  - Non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, se il produttore ha più di 10 dipendenti;
2. imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
3. soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti compreso il trasporto di rifiuti pericolosi prodotti dal dichiarante;
4. commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.

Si ricorda inoltre che la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 prevede che le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere rispetto al 2016

Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016. Si evidenzia solo che il catalogo europeo dei rifiuti è stato modificato dalla Decisione 2014/955/UE, entrata in vigore il 1 giugno 2015, ed introduce tre nuovi codici e modifica la descrizione di un codice. Tra le novità di maggior rilievo introdotte lo scorso anno si ricorda che il produttore di rifiuti:

- dovrà distinguere i rifiuti in giacenza a seconda che siano in attesa di essere avviati a recupero a smaltimento;
- indicare, nel modulo RE, i rifiuti prodotti da cantieri temporanei e mobili anche di bonifica; le istruzioni forniscono chiarimenti sulle attività per le quali è richiesto l'utilizzo del modulo RE.

Per quanto riguarda i gestori di rifiuti si ricorda che:

- i rifiuti in giacenza al 31/12, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.
- Le istruzioni chiariscono che
  - a) nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
  - b) nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessive di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
- I soli operatori che producono, dalla loro attività autorizzata di recupero di rifiuti, materiali secondari ai sensi dell'articolo 184 ter del D.Lgs. 152/2006 dovranno compilare la scheda "*materiali secondari ai sensi dell'art.184-ter del d.lgs.n.152/2006*". Questa scheda va compilata, oltre che per comunicare le quantità di "end of waste" e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle materie prime e ai prodotti ottenuti di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.

Si evidenziano inoltre alcuni chiarimenti forniti da ISPRA nelle istruzioni aggiuntive pubblicate nel 2016: Per quanto riguarda i produttori di rifiuti:

- Il produttore dovrà distinguere le giacenze al 31/12/2016 a seconda che siano avviate a recupero o allo smaltimento. Considerato che tale informazione può non essere nota al momento della compilazione del MUD, è corretto prevedere che il dichiarante segua questa logica:
  - ✓ Se ci sono stati conferimenti nei mesi del 2017, antecedenti alla compilazione del MUD, prendere il dato dai formulari del 2017
  - ✓ Se i conferimenti non sono stati effettuati alla data di compilazione del MUD il dichiarante deve eseguire una stima prendendo a riferimento i conferimenti degli anni precedenti, verificando se generalmente il rifiuto è stato avviato ad impianti autorizzati al recupero (R) o allo smaltimento (D).
- Nel caso di rifiuti derivanti da attività di manutenzione il modulo RE va utilizzato per comunicare tutte le quantità di rifiuti che vengono prodotti fuori dall'Unità Locale sia che vengano successivamente conferite direttamente all'impianto di trattamento sia che invece vengano trasportate ad un luogo di raggruppamento presso la sede del produttore.

Per quanto riguarda i gestori di rifiuti:

- i rifiuti in giacenza al 31/12, in quanto non ancora avviati al trattamento, vanno distinti a seconda che siano avviati al recupero o allo smaltimento.
- nel Modulo RT è possibile barrare la dicitura "privati" nel solo caso in cui il rifiuto sia stato ricevuto da soggetti non individuabili come imprese o enti (p.es. condomini, studi medici, ecc.). La dicitura "privati" non va mai utilizzata nel caso di rifiuti provenienti da imprese (comprese le ditte individuali) o da enti. In quest'ultimo caso è necessario indicare il codice fiscale dell'impresa (comprese le ditte individuali) o dell'ente.
- Le istruzioni aggiuntive fornite da ISPRA chiariscono che le righe R13 e D15 vanno compilate:
  - ✓ dai gestori di impianti di solo stoccaggio, che nell'anno di riferimento hanno ricevuto e messo in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15), nell'unità locale, i rifiuti per poi avviarli ad operazioni di recupero e/o smaltimento presso altri impianti. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto per il deposito preliminare (D15)" e/o "Impianto per la messa in riserva (R13)", coerentemente con l'operazione indicata (R13: messa in riserva, D15: deposito preliminare). Importante è anche riportare nelle righe "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", le quantità di rifiuti rimaste nell'impianto a fine anno.
  - ✓ dai gestori di impianti autorizzati all'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13. In tale caso nel riquadro "Tipologia di impianto" va barrata la casella "Impianto di recupero di materia". Importante è anche riportare nelle righe "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" e/o "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", le quantità rimaste nell'impianto a fine anno.
  - ✓ La riga R13 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di recupero nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione R13 vengano sottoposti ad altre operazioni di recupero (da R1 a R12).
  - ✓ Importante è anche riportare nella riga "Giacenza al 31/12 da avviare a recupero" unicamente le quantità rimaste nell'impianto a fine anno.
  - ✓ La riga D15 non va compilata dai soggetti autorizzati ad operazioni di smaltimento nel caso in cui i rifiuti, successivamente all'operazione D15 vengano sottoposti ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D10, D13, D14). Importante è anche riportare nella riga "Giacenza al 31/12 da avviare a smaltimento", unicamente le quantità rimaste nell'impianto a fine anno.
- per quanto riguarda la compilazione della sezione "Materiali" Ispra ricorda che deve essere effettuata sulla base di quanto previsto dall'art 184-ter che individua i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. L'art. 184-ter al comma 3 stabilisce, in particolare, che "Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.”” L'art.9-bis recita “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 181 bis, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le caratteristiche dei materiali di cui al citato comma 2 si considerano altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”. In sostanza si chiarisce che laddove l'autorizzazione, in regime ordinario, specifichi che il gestore produce MPS, queste andranno inserite nella scheda materiali.

– Per quanto riguarda quindi i criteri individuati al livello europeo, i regolamenti stabiliscono che il materiale cessa di essere rifiuto all'atto della cessione dal produttore all'utilizzatore

– Nella scheda MAT- Materiali e nei riquadri presenti nelle Comunicazioni VFU, RAEE e Imballaggi, gli impianti che svolgono attività di recupero comunicano le quantità di “end of waste” e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006 prodotte nell'anno di riferimento, comprese le materie prime e i prodotti ottenuti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e dell'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. Nel caso in cui i materiali vengano prodotti attraverso cicli produttivi che impiegano, in diverse quantità sia rifiuti sia materie prime, il dichiarante dovrà riportare, tramite stima fatta con la migliore accuratezza possibile, la sola quota di materiali secondari ascrivibili ai rifiuti. Qualora i materiali generati siano semilavorati non classificabili come “rottami”, la quantità dovrà essere riportata alla voce assimilabile per caratteristiche merceologiche: per esempio billette di ferro prodotte dalla fonderia andranno inserite nei “rottami di ferro e acciaio”.

### **Come va compilata**

La comunicazione Rifiuti Speciali deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM.

I soli produttori iniziali che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare la Comunicazione Rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

### **Come va trasmessa alla Camera di commercio**

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente via telematica: non è più possibile la spedizione postale o la consegna diretta del supporto magnetico. Il file che deve essere spedito viene generato dal software Unioncamere o da altri software che rispettino i tracciati record stabiliti dal DPCM 17 dicembre 2014. Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (p.es. Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e Comunicazione Rifiuti Speciali). La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it)

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

### **Scadenza**

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### **Diritto di Segreteria**

Il diritto di segreteria, per la trasmissione telematica, è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.



## 4. Comunicazione Rifiuti Speciali semplificata e cartacea

### Chi sono i soggetti tenuti

I soli soggetti che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata riportata in Allegato 2 al DPCM.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere rispetto al 2016

Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016. Il catalogo europeo dei rifiuti è stato modificato dalla Decisione 2014/955/UE, entrata in vigore il 1 giugno 2015, che introduce tre nuovi codici e modifica la descrizione di un codice.

### Come va compilata

La Comunicazione Rifiuti deve essere compilata tramite la modulistica cartacea disponibile sul sito oppure anche attraverso il modulo compilabile predisposto da Ecocerved. La procedura è guidata al fine di evitare errori ed imprecisioni e non richiede né firma digitale né pagamento elettronico: una volta inseriti i dati sarà sufficiente stampare la dichiarazione e spedirla alla Camera di commercio.

### Come va trasmessa

Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione come da schema riportato nell'Allegato 6; ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria.

La Camera di commercio competente è quella della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.

### Scadenza

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### Diritto di Segreteria

Il diritto di segreteria è di 15,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. Il diritto di segreteria spettante alla Camera di commercio deve essere versato, generalmente, utilizzando un bollettino di conto corrente postale indicando nella causale di versamento il codice fiscale del dichiarante e la dicitura "Diritti di Segreteria MUD - (legge 70/1994)".

Si consiglia di consultare il sito delle singole Camere di commercio per conoscere i conti correnti o specifiche indicazioni relative alle modalità di pagamento.

## 5. Comunicazione rifiuti urbani e assimilati

### Chi sono i soggetti tenuti

I soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati comunicano le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a. la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b. la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c. i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d. i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e. i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f. le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i Consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.
- g. Inoltre i Comuni devono comunicare la quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte anche tramite i centri di raccolta così come individuati dall'art.12 del D.Lgs. 49/2014.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere rispetto al 2016

La logica e le modalità di compilazione rimangono immutate rispetto alla dichiarazione presentata negli anni passati. Non sono state apportate modifiche alla modulistica né alle istruzioni. Si ricorda che è necessario compilare anche le schede relative ai Costi di gestione. Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che i rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta comunali o intercomunali, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata da utenze domestiche e non domestiche, vanno sommati, per CER, alla quantità complessivamente raccolta ed indicata nella scheda RU.

### Come va compilata

Il dichiarante deve compilare la Comunicazione rifiuti urbani esclusivamente via telematica, tramite il sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it) predisposto da Unioncamere.

### Come va trasmessa alla Camera di commercio

La trasmissione può avvenire con spedizione postale o via telematica.

- In caso di spedizione telematica la comunicazione va trasmessa, a conclusione della compilazione, dal sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it). A questo fine i dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.
- I dichiaranti che non dispongono di firma digitale o non sono in grado di effettuare on line il versamento del diritto di segreteria possono adempiere all'obbligo stampando e spedendo, alla Camera di Commercio la scheda prodotta automaticamente dalla procedura sul sito [www.mudcomuni.it](http://www.mudcomuni.it), firmata dal legale rappresentante dell'impresa o suo delegato. La presentazione avviene mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento, allegando copia dell'attestato di pagamento

### Scadenza

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### Diritto di Segreteria

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 € in caso di spedizione telematica e pari a 15,00 € in caso di spedizione cartacea. Il diritto di segreteria deve essere corrisposto nel caso di spedizione cartacea mediante versamento in conto corrente postale, nel caso di spedizione telematica con carta di credito o avvalendosi del servizio fornito da Telemaco Pay.

## 6. Comunicazione Veicoli fuori uso

### Chi sono i soggetti tenuti

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione veicoli fuori uso le Unità locali che effettuano attività di trattamento (autodemolizione, rottamazione e frantumazione) dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali. I dichiaranti comunicano i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere

Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016. Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione VFU dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all'interno delle diverse Comunicazioni.

Si ricorda che le istruzioni chiariscono che:

- nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
- nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessive di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.

### Come va compilata

La Comunicazione Veicoli Fuori Uso deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM.

### Come va trasmessa alla Camera di commercio

I soggetti tenuti alla Comunicazione Veicoli fuori uso presentano la comunicazione alla Camera di commercio competente per territorio esclusivamente via telematica.

La spedizione telematica deve avvenire tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it) con file organizzato secondo le specifiche ed i tracciati multirecord riportati in allegato 4.

I file possono recare le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla).

Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (p.es. Comunicazione Veicoli fuori uso e Comunicazione Rifiuti Speciali).

### Scadenza

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### Diritto di Segreteria

Il diritto di segreteria è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

## 7. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche

### Chi sono i soggetti tenuti

In base all'articolo 29, comma 6, del D.Lgs 14 marzo 2014 n. 49 i produttori si impegnano a comunicare i dati contenuti nell'Allegato X al medesimo Decreto Legislativo al fine di consentire al Comitato di Vigilanza e Controllo l'elaborazione delle quote di mercato di cui all'articolo 35 c.1 lettera b) e c) del D.Lgs. 49/2014. L'articolo 6 del D.M. 25 settembre 2007, n. 185 prevede che i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale al Comitato di vigilanza e controllo i dati previsti, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla medesima legge n. 70 del 1994. E' tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 49/2014:

1. è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2. è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato "produttore", se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore
3. è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4. è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici;

Inoltre nel caso in cui i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche aderiscano a sistemi di gestione collettivi, tali sistemi possono comunicare, per conto dei produttori loro aderenti, i dati relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiagate, riciclate e recuperate nell'anno solare precedente ai sensi dell'art 7 comma 3 del DM 185/2007.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere

I dati che devono essere comunicati sono gli stessi degli anni passati.

### Come va compilata

Non vi sono novità nelle modalità di compilazione: i produttori di AEE e i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche esclusivamente via telematica, tramite il sito [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it), accessibile anche tramite [www.registroaee.it](http://www.registroaee.it)

### Come va trasmessa alla Camera di commercio

Non vi sono novità nelle modalità di trasmissione che deve avvenire esclusivamente via telematica, a conclusione della compilazione, dalla scrivania personale accessibile tramite il sito [www.impresa.gov.it](http://www.impresa.gov.it).

I dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente il certificato di firma digitale valido al momento dell'invio, intestato al legale rappresentante o a soggetto da questi delegato.

### Scadenza

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### Diritto di Segreteria

Non sono previsti diritti di segreteria.

## 8. Comunicazione imballaggi – Sezione Consorzi

### **Chi sono i soggetti tenuti**

Sono tenuti alla compilazione del MUD – Comunicazione imballaggi:

- il Consorzio nazionale degli imballaggi (CONAI);
- i soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti.

*La Comunicazione Imballaggi NON deve essere presentata da altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati: in particolare non deve essere presentata da aziende che immettono sul mercato o utilizzano imballaggi, per i quali l'obbligo è assolto dal CONAI*

### **Cosa è cambiato nei dati da trasmettere**

La logica e le modalità di compilazione rimangono immutate rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016. Non sono state apportate modifiche alla modulistica né alle istruzioni.

### **Come va compilata**

La Comunicazione imballaggi si può compilare esclusivamente su supporto informatico. Per la compilazione su supporto informatico si utilizza il software MUD predisposto da Unioncamere. I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione Imballaggi devono richiedere il software ad Ecocerved mediante una email all'indirizzo [softwaremud@ecocerved.it](mailto:softwaremud@ecocerved.it)

### **Come va trasmessa**

La Comunicazione deve essere inviata alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. L'invio della comunicazione si intende assolto mediante la trasmissione tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it).

### **Scadenza**

La scadenza è il 2 maggio 2017.

### **Diritto di Segreteria**

Il diritto di segreteria è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. I diritti di segreteria possono essere versati tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.

## 9. Comunicazione imballaggi – Sezione Gestori rifiuti di imballaggio

### Chi sono i soggetti tenuti

Sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi - Sezione gestori di rifiuti di imballaggio, gli impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intercorse.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere

Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016.

Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione Imballaggi dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all'interno delle diverse Comunicazioni.

Si ricorda che per rispondere alle esigenze degli operatori di settore, che in taluni casi indicano i rifiuti di imballaggio da loro ricevuti e prodotti con codici diversi da quelli preimpostati, è possibile aggiungere ulteriori codici.

Le istruzioni chiariscono che:

- nel rigo R13 (messa in riserva per successive attività di recupero) vanno inserite le quantità di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in riserva nell'unità locale per poi avviarla ad operazioni di recupero in altri impianti o che ha sottoposto, nel proprio impianto, ad un'operazione di recupero di materia classificata esclusivamente con R13;
- nel rigo D15 (deposito preliminare) vanno inserite esclusivamente le quantità complessive di rifiuto che il dichiarante, nell'anno di riferimento, ha ricevuto e messo in deposito preliminare presso il proprio impianto per poi avviarla ad operazioni di smaltimento in altri impianti.
- la scheda materiali secondari ai sensi dell'art.184-ter del d.lgs.n.152/2006 va compilata, oltre che per comunicare le quantità di "end of waste" e/o materiali secondari, ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs.n.152/2006, anche con riferimento alle materie prime e i prodotti ottenuti di cui all'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, quindi ai materiali conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli artt. 208, 209 e 210.

### Come va compilata

La comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM.

### Come va trasmessa alla Camera di commercio

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente via telematica. Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (p.es. Comunicazione Imballaggi, Sezione gestori rifiuti da imballaggio e Comunicazione Rifiuti Speciali). La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it).

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

**Attenzione**

nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante svolga attività di gestione di rifiuti diversi da quelli di imballaggio deve compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti diversi dai rifiuti di imballaggi e la Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggi per rifiuti da imballaggio

**Scadenza**

La scadenza è il 2 maggio 2017.

**Diritto di Segreteria**

Il diritto di segreteria è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante. I diritti di segreteria possono essere versati tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.

## 10. Comunicazione Gestori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

### Chi sono i soggetti tenuti

I soggetti tenuti alla presentazione della Comunicazione relativa ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) sono i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005, ed in particolare:

- impianti di trattamento dei RAEE;
- centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 25/07/2005, n. 151.

### Cosa è cambiato nei dati da trasmettere

Non vi sono modifiche rispetto alla dichiarazione presentata nel 2016. Al fine di evitare errori frequenti si evidenzia che qualora il dichiarante sia tenuto a presentare sia la Comunicazione Rifiuti sia la Comunicazione RAEE dovrà fare estrema attenzione a non duplicare i dati all'interno delle diverse Comunicazioni.

Si ricorda che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche solo i soggetti coinvolti nella raccolta e nel trattamento dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. n.49/2014, mentre coloro che gestiscono rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 49/2014 sono tenuti a compilare esclusivamente la Comunicazione Rifiuti.

Qualora il soggetto dichiarante gestisca sia rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 che non, è tenuto a compilare:

- la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;
- la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Oltre alla scheda anagrafica SA-1 Anagrafica e alla scheda SA-AUT Autorizzazioni, con cui comunicare la tipologia di autorizzazione/comunicazione alle attività di gestione dei RAEE e la data di rilascio dell'autorizzazione o di presentazione della comunicazione, vanno compilate le specifiche schede di seguito riportate, per ciascuna categoria di RAEE di cui alla classificazione prevista dall'Allegato I al d.lgs.n.49/2014:

- TRA-RAEE Trattamento, relativa alle unità locali dove vengono svolte operazioni di trattamento di RAEE;
- CR-RAEE- Centri di raccolta, relativa ai centri di raccolta di RAEE di cui all'art. 12 comma 1 lettera b) del d.lgs. 49/2014, che prevede che i produttori, individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, possono organizzare e gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dalla normativa vigente.

Si rammenta che vanno correttamente allegati alle suddette schede gli specifici moduli:

- RT-RAEE – (Rifiuto ricevuto da terzi), per ogni unità locale, se situata in Italia, o per ogni soggetto, se di provenienza estera, che ha conferito all'impianto di trattamento o al centro di raccolta;
- TE-RAEE – (Elenco dei trasportatori) in cui riportare i soggetti che hanno effettuato il trasporto in uscita dall'impianto di trattamento o dal centro di raccolta per conto del soggetto dichiarante, e diversi dal destinatario;
- DR-RAEE (Destinazione del rifiuto), per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia, o per ogni soggetto presso cui i rifiuti sono stati avviati a recupero o smaltimento se di destinazione estera;
- MG-RAEE – (Gestione del rifiuto), per le operazioni di recupero o smaltimento svolte nell'impianto di trattamento RAEE o presso il centro di raccolta.

Le informazioni relative ad impianti di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 49/2014 devono, pertanto, essere fornite attraverso la scheda TRA-RAEE della Comunicazione, ponendo at-



tenzione alla compilazione di tutti i moduli relativi alla scheda stessa. In particolare, vanno compilati, per ciascuna categoria di RAEE trattata, tutti i campi richiesti relativi ai rifiuti ricevuti e soprattutto a quelli prodotti nell'unità locale a seguito del trattamento subito, nonché quelli destinati a terzi per operazioni di recupero/smaltimento con l'indicazione dell'operazione di destinazione (anche estera) e la giacenza a fine anno. Al fine di verificare il bilancio di massa va correttamente compilato il riquadro relativo al "Riepilogo delle attività".

Per quanto riguarda i centri di raccolta istituiti dai produttori o terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell'articolo 12 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 14/03/2014 n. 49, si precisa che le informazioni relative ai rifiuti gestiti dagli stessi dovranno essere indicati nella scheda CR-RAEE corredata dai suddetti specifici moduli, avendo cura di non duplicare le informazioni nella scheda TRA-RAEE o viceversa.

Si ricorda che la scheda CR deve essere presentata dai gestori dei centri di raccolta organizzati da produttori o da sistemi collettivi.

La scheda CR NON deve essere presentata con riferimento a:

- Centri di raccolta istituiti dai Comuni nell'ambito della raccolta separata di RAEE. I Comuni infatti dichiarano i RAEE raccolti all'interno della Comunicazione Rifiuti Urbani.
- Luoghi di deposito preliminare alla raccolta dei RAEE effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o altro luogo di raggruppamento, per i quali non vi è obbligo di comunicazione MUD ai sensi dell'articolo 9 del DM 8 marzo 2010 n. 65.
- Impianti di trattamento autorizzati alla gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricevono i RAEE e svolgono su di essi attività di recupero e smaltimento: tali impianti devono presentare la scheda TRA.

I centri di raccolta cui si riferisce tale scheda sono realizzati e gestiti:

- Secondo quanto prevede l'articolo 183 comma 1 lettera mm del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. che definisce il centro di raccolta come area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento:
- Con le modalità previste agli articoli 208, 213 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e quindi autorizzati con autorizzazione unica, autorizzazione integrata o con procedura semplificata).

### **Come va compilata**

La Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche deve essere compilata tramite:

- software messo a disposizione da Unioncamere;
- altri software che, a conclusione della compilazione, generino un file organizzato secondo i tracciati record previsti dall'Allegato 4 al DPCM.

### **Come va trasmessa alla Camera di commercio**

La presentazione alla Camera di Commercio può avvenire esclusivamente via telematica. Il file può contenere le dichiarazioni relative a più unità locali, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti (dichiarazione multipla). Ogni dichiarazione può contenere varie Comunicazioni (p.es. Comunicazione Rifiuti elettrici ed elettronici e Comunicazione Rifiuti Speciali). La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sito [www.mudtelematico.it](http://www.mudtelematico.it)

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio. Le associazioni di categoria, i professionisti e gli studi di consulenza possono inviare telematicamente i MUD compilati per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti (i quali restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso la sede delle medesime associazioni e studi.

### **Attenzione**

Nel caso in cui il medesimo soggetto dichiarante produca o gestisca anche rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014 deve:

- compilare la Comunicazione Rifiuti per i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014;

- compilare la Comunicazione RAEE per rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

**Scadenza**

La scadenza è il 2 maggio 2017.

**Diritto di Segreteria**

Il diritto di segreteria è di 10,00 € per ogni Unità Locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o Telemaco Pay.

# 11. Coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti

Come noto l'articolo 14 del decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52 disciplina le procedure relative alle categorie di soggetti non iscritti al SISTRI. Le medesime procedure devono essere adottate, nella prima fase operativa del sistema, da parte dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscano volontariamente al SISTRI in data antecedente a quella prevista per l'avvio dell'operatività del sistema per la propria categoria.

**Pertanto, fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che non aderiscono su base volontaria al SISTRI, adempiono ai propri obblighi con le modalità appresso precisate:**

- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE", al delegato dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE", firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della "Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE" rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
- il gestore dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a
- **stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa**, al fine di attestare l'assolvimento dell'obbligo;
- **in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore**, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è **a cura del gestore**, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

I trasporti di rifiuti effettuati da soggetti non iscritti al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo devono essere accompagnati dal formulario di trasporto secondo quanto prescritto dall'articolo 193 del d.lgs. n. 152/2006. Nei casi di conferimento di rifiuti da parte del trasportatore di propri rifiuti speciali, non iscritto al SISTRI o per i quali il SISTRI non sia ancora operativo, per i quali sia previsto l'utilizzo del formulario di trasporto, il soggetto che riceve il rifiuto provvede a riportare il codice del formulario nel campo "Annotazioni" della propria registrazione cronologica.

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 304 del 30 dicembre 2016 è stato pubblicato il Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*" (cd. "*milleproroghe*") il quale, all'art. 12, interviene sulle disposizioni introdotte dal D.L. 101/2013 (convertito con Legge n. 125/2013) prorogando alcuni adempimenti concernenti il sistema elettronico di tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

La norma, in sostanza, differisce fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario (individuato dalla procedura ad evidenza pubblica indetta da Consip) e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine entro il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs 205/2010), nonché le relative sanzioni.

Continueranno invece ad essere sanzionabili le fattispecie di mancata iscrizione o mancato versamento del contributo annuale. Riguardo a tali sanzioni viene, comunque, mantenuto il dimezzamento dell'importo previsto, fino al 31 dicembre 2017 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità.

Ne consegue che, per i soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti sarà ora applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da milletrecento euro a settemilacinquecentocinquanta euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica invece una sanzione amministrativa pecuniaria da settemilasettecentocinquanta euro a quarantaseimilacinquecento euro.

Relativamente invece ai soggetti obbligati che omettono nei termini previsti il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), si applica ora la sanzione amministrativa pecuniaria da milletrecento euro a settemilacinquecentocinquanta euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da settemilacinquecentocinquanta euro a quarantaseimilacinquecento euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento del contributo.

Viene, inoltre, prorogato, fino al subentro nella gestione da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, il termine finale di efficacia del contratto che lega il Ministero dell'Ambiente all'attuale gestore del servizio (Selex). Conseguentemente è quantificato, nella misura massima di 10 milioni di euro, un ulteriore indennizzo da corrispondere alla Selex per la copertura della gestione del sistema nel corso del 2017.

## 12. Sistema sanzionatorio

**Fino al 31 dicembre 2017** e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa, **le sanzioni in tema di omessa iscrizione al SISTRI e di mancato pagamento dei contributi** (Cfr. articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni), in vigore dal 1° aprile 2015, **siano ridotte del 50 per cento**. Sono inoltre differiti **dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017** i termini entro i quali continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs 205/2010), nonché le relative sanzioni.

Soggetto	Violazione	Sanzione	Riferimenti normativi
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione dell'iscrizione nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	E' prevista, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) una sanzione pari al 5% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) una sanzione pari al 50% dell'importo annuale dovuto per l'iscrizione se l'inadempimento si verifica o comunque si protrae nel periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011.	Art. 39, comma 2, del decreto di recepimento della direttiva 2008/CE sui rifiuti
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione dell'iscrizione	Sanzione amministrativa pecuniaria da milletrecento euro a settemilacinquecentocinquanta euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica invece una sanzione amministrativa pecuniaria da settemilasettecentocinquanta euro a quarantaseimilacinquecento euro All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo	Art. 260-bis, comma 1, ed Art. 260-ter, comma 3, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati	Omissione dell'iscrizione	Sanzione amministrativa pe-	Art. 260-bis, comma

all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)		cuniaria da milletrecento euro a settemilacinquecentocinquanta euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica invece una sanzione amministrativa pecuniaria da settemilasettecentocinquanta euro a quarantaseimilacinquecento euro All'accertamento della violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo di mesi 12 del mezzo utilizzato dal trasportatore. In ogni caso la revoca del fermo non può essere disposta in mancanza dell'iscrizione e del correlativo versamento del contributo	1, ed Art. 260-ter, comma 3, D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Omissione del pagamento dei contributi di iscrizione	Sanzione amministrativa pecuniaria da milletrecento euro a settemilacinquecentocinquanta euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da settemilacinquecentocinquanta euro a quarantaseimilacinquecento euro. All'accertamento dell'omissione dal pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata a servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore.	Art. 260-bis, comma 2, del D.Lgs 152/06
Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)	Mancata compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE	Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché	Art. 260-bis, comma 3 e 4, D.Lgs 152/06

		<p>la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro.</p> <p>In virtù del comma 11 dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.</p>	
<p>Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>Inoltre al SISTRI di informazioni incomplete o inesatte</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la san-</p>	<p>Art. 260-bis, comma 3 e 4, D.Lgs 152/06</p>

		<p>zione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro.</p> <p>In virtù del comma 11 dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 11 Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.</p>	
<p>Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>Alterazione fraudolenta di uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al sistema informatico di controllo o,</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un nume-</p>	<p>Art. 260-bis, comma 3 e 4, D.Lgs 152/06</p>



	<p>comunque, impedimento in qualsiasi modo del suo corretto funzionamento</p>	<p>ro di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Qualora tali condotte siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime sopra evidenziate sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro. In virtù del comma 11 dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 11 Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.</p>	
<p>Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della traccia-</p>	<p>Inadempimento ad ulteriori obblighi connessi al sistema di controllo della</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimila-</p>	<p>Art. 260-bis, comma 5, D.Lgs 152/06</p>

<p>bilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (diversi da quelli sopra descritti)</p>	<p>cinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.</p> <p>In virtù del comma 11 dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 11 Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.</p>	
<p>Soggetti obbligati all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>Fornire, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</p>	<p>Reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi</p>	<p>Art. 260-bis, comma 6, D.Lgs 152/06 e art. 483 c.p.</p>
<p>Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>Omesso accompagnamento del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato</p>	<p>Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi che prevede che, chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto</p>	<p>Art. 260-bis, comma 7 e 9, D.Lgs 152/06 e art. 483 c.p.</p>

	<p>analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti</p>	<p>pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Se tali condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. Se le condotte di sopra non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>Se le condotte di cui sopra non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.</p> <p>In virtù del comma 11 dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 11 Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al</p>	
--	--	---	--

		<p>comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.</p>	
<p>Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>Fare uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati</p>	<p>Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi che prevede che, chiunque attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Se tali condotte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il responsabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti. In virtù del comma 11 dell'art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 11 Le sanzioni per le violazioni di cui all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente alle vio-</p>	<p>Art. 260-bis, comma 7, D.Lgs 152/06</p>

		<p>lazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di informazioni incomplete o inesatte, a quelle di cui al comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre 2013, e fino al 30 settembre 2014 dai soggetti per i quali il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.</p>	
<p>Trasportatore obbligato all'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)</p>	<p>Accompagnare il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata</p>	<p>Pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.</p> <p>L'art. 477 cod. pen prevede che il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>L'art. 482 del cod. pen. dispone, invece, che se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.</p> <p>All'accertamento delle violazioni consegue obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo utilizzato per l'attività di trasporto dei rifiuti di mesi 12, nel caso in cui il respon-</p>	<p>Art. 260-bis, comma 8, D.Lgs 152/06 e articoli 477 e 482 del codice penale</p>

---

		sabile si trovi nelle situazioni di cui all'art. 99 c.p. o all'art. 8 bis della L. 689/1981 o abbia commesso in precedenza illeciti amministrativi con violazioni della stessa indole o comunque abbia violato norme in materia di rifiuti.	
--	--	---	--